



**COMUNE DI CASALGRANDE**

**(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)**

**ISTITUZIONE NUOVE SEDI  
FARMACEUTICHE  
NEL TERRITORIO COMUNALE  
(ai sensi della Legge n.27/2012)**

(Aprile 2012)

## **CONSIDERAZIONI GENERALI**

### **SITUAZIONE DEMOGRAFICA DEL COMUNE**

### **PREVISIONI URBANISTICHE**

### **ISTITUZIONE DELLE NUOVE SEDI FARMACEUTICHE**

### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

#### **ALLEGATI:**

- Tav.n.1: individuazione degli “ambiti territoriali” delle sedi farmaceutiche esistenti e in previsione (situazione anno 2012 - scala 1:10.000);
- Tav. SD “Schema Direttore” del PRG vigente (scala 1:10.000)

## **CONSIDERAZIONI GENERALI**

Le disposizioni normative regionali riguardanti il sistema farmacia vanno principalmente ricercate nel Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al *R.D. n.1265/1934*, nella *legge n.221/1968*, nella *legge n.475/1968* e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al *D.P.R. n.1275/1971* ed ancora, più recentemente:

- nella *legge n.362/1991*, cui si aggiungono le riforme più generali istitutive del Servizio Sanitario Nazionale;
- riordino della disciplina sanitaria rispettivamente contenute nella *legge n. 833/1978* e nel *D.Lgs. n.502/1992* e successive modificazioni ed integrazioni;
- nella nuova *Legge n.27 del 20/03/2012* conversione del *decreto-legge n.1/2012* recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

Le norme riportate, non costituiscono una disciplina organica, vanno integrate da altre previsioni di carattere speciale, che costituiscono un prodotto regolamentativo volto a regolare la territorializzazione del sistema degli esercizi farmaceutici, gli strumenti di conferimento delle sedi, le forme di conduzione (individuale o societaria) degli esercizi ed in generale le vicende che ineriscono all'esistenza delle farmacie.

L'esistenza di un settore speciale, tolto in gran parte al libero mercato è soggetto a forme di contingentamento che intendono conciliare i diversi interessi rilevanti del sistema, raffigurati dall'esistenza di specifiche professionalità (anche ad organizzazione imprenditoriale), ma soprattutto dalle esigenze sociali e sanitarie connesse all'interesse pubblico alla uniforme ed adeguata dispensazione dei mezzi utilizzati per correggere e ripristinare, ovvero per conservare la condizione di benessere ottimale di ciascun individuo nell'ambito della comunità.

Il bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela ed in particolare le garanzie sociali di distribuzione del farmaco danno così vita ad una stringente regolamentazione strutturale e comportamentale del sistema che, impone, tra le altre, una ripartizione geografica equilibrata degli esercizi farmaceutici, imponendo limitazioni in ordine al numero delle sedi, e all'uopo determina le modalità di accesso al sistema, prevedendone procedure pubbliche e trasparenti di conferimento.

In considerazione delle attuali tendenze di liberalizzazione del settore, il quadro normativo vigente prevede di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio comunale del servizio farmaceutico.

## SITUAZIONE DEMOGRAFICA DEL COMUNE

Partendo dai dati del Censimento ISTAT generale 2001 siamo in grado di ricostruire l'andamento demografico della popolazione nell'ultimo decennio. Dal 2001 il Comune di Casalgrande risulta popolato da 14.229 abitanti, la popolazione risulta in prevalenza concentrata nel capoluogo e nelle principali frazioni (Salvaterra-Casalgrande Alto-S.Antonino-Veggia-Villalunga-Dinazzano-S.Donnino).

In realtà la struttura del Comune è suddivisa equamente tra capoluogo, l'aggregato di Salvaterra e le frazioni di Veggia-Villalunga-Dinazzano. Nel decennio 1991-2001, la popolazione nel territorio comunale è passata da 13.269 abitanti a 14.229, con un incremento totale pari al 7,24%. Questa propensione all'incremento della popolazione è proseguita anche nei successivi anni arrivando al 31/12/2010 a 18.785 abitanti (incremento pari al 32%).

I dati<sup>1</sup> delle tabelle di seguito riportate, aggiornate al 31/12/2010, illustrano l'andamento demografico della popolazione residente nelle varie frazioni del Comune dall'anno 2001 al 2010.

### Anno 2001

Popolazione e famiglie residenti nel Comune di CASALGRANDE zona di residenza e sesso al 31 dicembre 2001						
ZONA	Sesso		Popolazione Totale	Valore percentuale	Numer o	Famiglie Valore percentuale
	Masch i	Femmin e				
CAPOLUOGO	2.218	2.306	4.524	31,4	1.674	31,7
CASALG. ALTO	664	619	1.283	8,9	448	8,5
DINAZZANO	668	665	1.333	9,2	478	9,1
VILLALUNGA	756	755	1.511	10,5	545	10,3
S.ANTONINO	668	742	1.410	9,8	512	9,7
VEGGIA	514	534	1.048	7,3	421	8,0
SALVATERRA	1.546	1.491	3.037	21,0	1.094	20,7
S.DONNINO	167	116	283	2,0	108	2,0
<b>Totale</b>	<b>7.201</b>	<b>7.228</b>	<b>14.429</b>	<b>100</b>	<b>5.280</b>	<b>100</b>

dato ufficioso censimento ISTAT (ott.2001)

### Anno 200

Popolazione e famiglie residenti nel Comune di CASALGRANDE zona di residenza e sesso al 31 dicembre 2002						
ZONA	Sesso		Popolazione Totale	Valore percentuale	Numer o	Famiglie Valore percentuale
	Masch i	Femmin e				
CAPOLUOGO	2.323	2.384	4.707	32,0	1.756	32,5
CASALG. ALTO	675	642	1.317	8,9	454	8,4
DINAZZANO	670	664	1.334	9,1	472	8,7
VILLALUNGA	749	747	1.496	10,2	550	10,2
S.ANTONINO	662	749	1.411	9,6	508	9,4
VEGGIA	509	535	1.044	7,1	423	7,8
SALVATERRA	1.602	1.549	3.151	21,4	1.144	21,1
S.DONNINO	157	112	269	1,8	103	1,9
<b>Totale</b>	<b>7.347</b>	<b>7.382</b>	<b>14.729</b>	<b>100</b>	<b>5.410</b>	<b>100</b>

### Anno 2003

<sup>1</sup> analisi fornita dall'Ufficio Anagrafe del Comune.

Popolazione e famiglie residenti nel Comune di CASALGRANDE zona di residenza e sesso al 31 dicembre 2003						
ZONA	Popolazione Sesso		Totale	Valore percentuale	Numero	Famiglie Valore percentuale
	Maschi	Femmine				
CAPOLUOGO	2.433	2.478	4.911	32,3	1.836	32,6
CASALG. ALTO	685	644	1.329	8,7	464	8,2
DINAZZANO	683	676	1.359	8,9	488	8,7
VILLALUNGA	757	745	1.502	9,9	555	9,9
S.ANTONINO	667	760	1.427	9,4	523	9,3
VEGGIA	520	545	1.065	7,0	440	7,8
SALVATERRA	1.697	1.640	3.337	22,0	1.227	21,8
S.DONNINO	154	111	265	1,7	99	1,8
<b>Totale</b>	<b>7.596</b>	<b>7.599</b>	<b>15.195</b>	<b>100</b>	<b>5.632</b>	<b>100</b>

## Anno 2004

Popolazione e famiglie residenti nel Comune di CASALGRANDE zona di residenza e sesso al 31 dicembre 2004						
ZONA	Popolazione Sesso		Totale	Valore percentuale	Numero	Famiglie Valore percentuale
	Maschi	Femmine				
CAPOLUOGO	2.661	2.677	5.338	33,5	2.048	34,1
CASALG. ALTO	704	654	1.358	8,5	478	8,0
DINAZZANO	692	673	1.365	8,6	498	8,3
VILLALUNGA	800	792	1.592	10,0	601	10,0
S.ANTONINO	672	761	1.433	9,0	532	8,9
VEGGIA	545	560	1.105	6,9	457	7,6
SALVATERRA	1.766	1.724	3.490	21,9	1.292	21,5
S.DONNINO	151	101	252	1,6	96	1,6
<b>Totale</b>	<b>7.991</b>	<b>7.942</b>	<b>15.933</b>	<b>100</b>	<b>6.002</b>	<b>100</b>

## Anno 2005

Popolazione e famiglie residenti nel Comune di CASALGRANDE zona di residenza e sesso al 31 dicembre 2005						
ZONA	Popolazione Sesso		Totale	Valore percentuale	Numero	Famiglie Valore percentuale
	Maschi	Femmine				
CAPOLUOGO	2.773	2.771	5.544	33,6	2.150	34,2
CASALG. ALTO	772	721	1.493	9,0	525	8,3
DINAZZANO	727	711	1.438	8,7	543	8,6
VILLALUNGA	809	819	1.628	9,9	622	9,9
S.ANTONINO	672	762	1.434	8,7	525	8,3
VEGGIA	538	555	1.093	6,6	457	7,3
SALVATERRA	1.860	1.805	3.665	22,2	1.382	22,0
S.DONNINO	139	90	229	1,4	88	1,4
<b>Totale</b>	<b>8.290</b>	<b>8.234</b>	<b>16.524</b>	<b>100</b>	<b>6.292</b>	<b>100</b>

## Anno 2006

Popolazione e famiglie residenti nel Comune di CASALGRANDE zona di residenza e sesso al 31 dicembre 2006						
ZONA	Popolazione Sesso		Totale	Valore percentuale	Numero	Famiglie Valore percentuale
	Maschi	Femmine				

	MaschiFemmine					
CAPOLUOGO	2.914	2.900	5.814	33,6	2.281	34,2
CASALG. ALTO	785	756	1.541	8,9	545	8,2
DINAZZANO	819	786	1.605	9,3	616	9,2
VILLALUNGA	869	845	1.714	9,9	667	10,0
S.ANTONINO	695	766	1.461	8,4	545	8,2
VEGGIA	566	542	1.108	6,4	470	7,0
SALVATERRA	1.945	1.900	3.845	22,2	1.464	21,9
S.DONNINO	128	87	215	1,2	84	1,3
<b>Totale</b>	<b>8.721</b>	<b>8.582</b>	<b>17.303</b>	<b>100</b>	<b>6.672</b>	<b>100</b>

## Anno 2007

Popolazione e famiglie residenti nel Comune di CASALGRANDE zona di residenza e sesso al 31 dicembre 2007						
ZONA	Popolazione		Totale	Famiglie		
	Sesso			Valore percentuale	Numero	Valore percentuale
	Maschi	Femmine				
CAPOLUOGO	3.041	3.056	6.097	33,9	2.435	34,7
CASALG. ALTO	795	759	1.554	8,6	553	7,9
DINAZZANO	865	808	1.673	9,3	648	9,2
VILLALUNGA	930	888	1.818	10,1	714	10,2
S.ANTONINO	695	751	1.446	8,0	538	7,7
VEGGIA	589	558	1.147	6,4	493	7,0
SALVATERRA	2.035	1.983	4.018	22,4	1.554	22,1
S.DONNINO	133	84	217	1,2	89	1,3
Totale	9.083	8.887	17.970	100	7.024	100

## Anno 2008

Popolazione e famiglie residenti nel Comune di CASALGRANDE zona di residenza e sesso al 31 dicembre 2008						
ZONA	Popolazione		Totale	Famiglie		
	Sesso			Valore percentuale	Numero	Valore percentuale
	Maschi	Femmine				
CAPOLUOGO	3.086	3.117	6.203	33,9	2.435	34,7
CASALG. ALTO	805	788	1.593	8,7	553	7,9
DINAZZANO	870	816	1.686	9,2	648	9,2
VILLALUNGA	956	923	1.879	10,3	714	10,2
S.ANTONINO	694	748	1.442	7,9	538	7,7
VEGGIA	583	578	1.161	6,3	493	7,0
SALVATERRA	2.072	2.035	4.107	22,5	1.554	22,1
S.DONNINO	130	83	213	1,2	89	1,3
Totale	9.196	9.088	18.284	100	7.024	100

## Anno 2009

Popolazione e famiglie residenti nel Comune di CASALGRANDE zona di residenza e sesso al 31 dicembre 2009						
ZONA	Popolazione Sesso		Totale percentuale	Famiglie		
	Maschi	Femmine		Valore percentuale	Numero	Valore percentuale
CAPOLUOGO	3.118	3.173	6.291	33.8	2.506	34.1

CASALG. ALTO	837	806	1.643	8,8	610	8,3
DINAZZANO	915	853	1.768	9,5	698	9,5
VILLALUNGA	972	928	1.900	10,2	750	10,2
S.ANTONINO	718	772	1.490	8,0	568	7,7
VEGGIA	568	582	1.150	6,2	496	6,7
SALVATERRA	2.091	2.081	4.172	22,4	1.628	22,1
S.DONNINO	136	89	225	1,2	98	1,3
<b>Totale</b>	<b>9.355</b>	<b>9.284</b>	<b>18.639</b>	<b>100</b>	<b>7.354</b>	<b>100</b>

## Anno 2010

<b>Popolazione e famiglie residenti nel Comune di CASALGRANDE zona di residenza e sesso al 31 dicembre 2010</b>						
ZONA	Popolazione Sesso		Totale	Famiglie		Valore percentuale
	Maschi	Femmine		Valore percentuale	Numero	
CAPOLUOGO	3.108	3.205	6.313	33,6	2.256	34,0
CASALG. ALTO	831	795	1.626	8,7	600	8,1
DINAZZANO	951	906	1.857	9,9	723	9,7
VILLALUNGA	977	928	1.905	10,1	747	10,0
S.ANTONINO	696	771	1.467	7,8	573	7,7
VEGGIA	592	573	1.165	6,2	512	6,9
SALVATERRA	2.120	2.109	4.229	22,5	1.662	22,3
S.DONNINO	130	93	223	1,2	97	1,3
<b>Totale</b>	<b>9.405</b>	<b>9.380</b>	<b>18.875</b>	<b>100</b>	<b>7.440</b>	<b>100</b>

Sitentizzando i dati delle tabelle citate precedentemente (annualità 2001-2010):

ANNO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	NATI	MORTI	IMMIGRATI	EMIGRATI	FAMIGLIE
2001	14365	7181	7184	139	141	811	423	5247
2002	14729	7347	7382	156	117	806	481	5410
2003	15195	7596	7599	187	124	907	448	5632
2004	15933	7991	7942	170	123	1143	452	6002
2005	16524	8290	8234	208	124	1032	525	6292
2006	17303	8721	8582	217	118	1281	601	6672
2007	17970	9083	8887	231	138	1169	595	7024
2008	18284	9196	9088	255	172	909	678	7181
2009	18639	9355	9284	244	138	838	589	7354
2010	18875	9405	9380	231	134	692	643	7440

Il Comune di Casalgrande si conferma così in linea con la realtà del Nord-Italia osservando la crescita della popolazione sia sostenuta soprattutto dai movimenti migratori che compensano i bassi valori del saldo naturale. La crescita della popolazione è, di conseguenza, imputabile principalmente all'elemento migratorio che costituisce la quota più rilevante dell'incremento totale.

Approfondendo l'andamento demografico della popolazione comunale residente negli "aggregati urbani" qui sotto indicati e individuati nella tav.1 (allegata alla presente relazione) si può notare che:

Ambito Territoriale	Anno 2001	Anno 2002	+-%	Anno 2003	+-%	Anno 2004	+-%	Aggregato Urbano
<b>Capoluogo</b>								<b>A1</b>
Casalgrande Alto	5807	6024	+3,7	6240	+3,6	6696	+7,3	
Salvaterra	3037	3151	+3,8	3337	+5,9	3490	+4,6	<b>A2</b>
S.Antonino Veggia Villalunga Dinazzano	5302	5285	-0,03	5353	+1,3	5495	+0,3	<b>A3</b>
S.Donnino	283	269	-5,2	265	-1,5	252	-5,2	<b>A4</b>
<b>TOTALE</b>	<b>14.429</b>	<b>14.729</b>		<b>15.195</b>		<b>15.933</b>		


Ambito Territoriale	Anno 2004	Anno 2005	+-%	Anno 2006	+-%	Anno 2007	+-%	Aggregato Urbano
<b>Capoluogo</b>								<b>A1</b>
Casalgrande Alto	6696	7037	+5,1	7355	+4,5	7651	+4,0	
Salvaterra	3490	3665	+5,0	3845	+4,9	4018	+4,5	<b>A2</b>
S.Antonino Veggia Villalunga Dinazzano	5495	5593	+0,2	5888	+5,3	6084	+3,3	<b>A3</b>
S.Donnino	252	229	-9,1	215	-9,4	217	+0,09	<b>A4</b>
<b>TOTALE</b>	<b>15.933</b>	<b>16524</b>		<b>17303</b>		<b>17.970</b>		

Ambito Territoriale	Anno 2007	Anno 2008	+-%	Anno 2009	+-%	Anno 2010	+-%	2001/2010 incr./decr. %
<b>Capoluogo</b>								
Casalgrande Alto	7651	7796	+1,9	7934	+1,7	7.949	+0,2	<b>+36,9</b>




Salvaterra	4018	4107	+2,2	4172	+1,5	4.229	+1,4	<b>+39,3</b>
S.Antonino Veggia Villalunga Dinazzano	6084	6168	+1,4	6308	+2,3	6394	+1,4	<b>+20,6</b>
S.Donnino	217	213	-1,9	225	+5,6	223	-0,09	<b>-26,9</b>
<b>TOTALE</b>	<b>17.970</b>	<b>18.284</b>		<b>18.639</b>		<b>18.875</b>		

- le frazioni con maggior numero di residenti sono Boglioni (il Capoluogo) e Salvaterra con 10.542 abitanti (dati riferiti al 31/12/2010);



- il maggior incremento della popolazione residente tra il 2001-2010 si è avuto nella frazione di Salvaterra, Dinazzano e Boglioni;
- l'aggregato Capoluogo/Casalgrande Alto e la frazione di Salvaterra, con i suoi 12.178 residenti, costituisce il 64,8% della popolazione residente nel Comune al 31/12/2010;



- la popolazione residente nella frazione di S.Donnino, negli ultimi dieci anni, si è ridotta quasi del 27%.


Andamento demografico della popolazione residente negli aggregati territoriali individuati sulle annualità 2001-2005-2010:

A1) Capoluogo/Casalgrande Alto;

A2) Salvaterra;




A3) S.Antonino con Veggia, Villuanga e Dinazzano;

A4) S.Donnino;



## SITUAZIONE POPOLAZIONE STRANIERA

Nelle tabelle sotto indicate si riporta l'andamento demografico della popolazione straniera residente nel Comune (periodo: 31/12/2000 al 31/12/2010).



■ Popolazione straniera  
residente 8,9%

■ Popolazione comunale  
residente

## PREVISIONI URBANISTICHE

L'Amministrazione Comunale, nell'organizzare e definire le strategie attuative del P.R.G. vigente attraverso la redazione del Programma Pluriennale di Attuazione P.P.A (periodo 2011-2013), quale strumento pianificatorio di transizione e di collegamento con il prossimo strumento urbanistico comunale P.S.C, ha valutato:

- lo stato di attuazione del Piano Regolatore Generale P.R.G. vigente al 30/06/2010;
- i contenuti e i riflessi urbanistici degli atti di "Accordo Quadro" sottoscritti con i soggetti privati, ai sensi dell'artt.10-11 della Legge n.241/1990 s.m.i e art.18 della Legge Regionale n.20/2000 s.m.i, relativi alle varianti parziali al P.R.G. vigente;
- la necessità di rafforzare la "centralità urbana" del Capoluogo attraverso una serie di interventi puntuali volti alla riqualificazione urbana di alcuni ambiti significativi (attuazione delle Zone di Trasformazione ZT.2-ZT.4-ZT.5-ZT.7-ZT.9 e Zone di Nuovo Insediamento ZNI.2-3-6-7 del P.R.G. vigente);
- la necessità di valorizzare alcune aree strategiche ricomprese nella Zona di Trasformazione ZT.2 del P.R.G. vigente con puntuali processi di riqualificazione urbana (progetto Neourbano – concorso di idee 2009);
- l'andamento demografico della popolazione residente e l'evoluzione socio-economica degli ultimi cinque anni;

Attraverso il Programma Pluriennale d'Attuazione P.P.A 2011-2013 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 30/06/2011) l'Amm.ne Comunale ha programmato l'attuazione dei presenti comparti ad uso residenziali previsti nel P.R.G. vigente:

### Zone Residenziali

Le aree ricomprese sono le seguenti e sono evidenziate nella cartografia allegata con apposita simbologia grafica:

- Zone di Trasformazione ZT. soggette a piano attuativo o a progetto unitario convenzionato sulla base delle indicazioni della scheda normativa e della scheda di assetto urbanistico del P.R.G. (art.73-74-75 delle nta vigenti)

Tabella E: ambiti zone di trasformazione ZT

COMPARTO ATTUATIVO ZT.	SC Res (mq)	SCp Altri Usi (mq)	Ambiti Autorizzati e Stato attuazione (Res)	Residuo SC (mq)	Residuo SCp (mq)	Ambiti di Previsione PPA (2011-2013)
Zona di Trasformazione Zt.1	0	1800	0%	0	1800	NO
Zona di Trasformazione Zt.2 b+c+d	4350	4550	20%	3480	1850	SI
Zona di Trasformazione Zt.5	0	4014	0%	0	4014	NO
Zona di Trasformazione Zt.8	6105	6105	0%	6105	6105	NO
Zona di Trasformazione Zt.10a+b	6175	4725	0%	4440 1735	3630 1095	NO
Zona di Trasformazione Zt.11	0	5750	0%	0	5750	NO

Zona di Trasformazione Zt.12a	4935	365	90%	460	80	SI
Zona di Trasformazione Zt.13	7180	13340	0%	7180	13340	NO
Zona di Trasformazione Zt.14	16230	8735	0%	16230	8735	NO
Zona di Trasformazione Zt.15	8090	9885	0%	8090	9885	NO
Zona di Trasformazione Zt.17 a+b	4132	1378	0%	4132	1378	SI
<b>TOTALE</b>				<b>8.072</b>	<b>3.308</b>	

La complessità delle problematiche connesse agli interventi di riqualificazione nelle Zone di Trasformazione ZT. (bonifiche ambientali, regime proprietario, incidenza economica sulla derealizzazione delle opere di urbanizzazione primaria U1 e secondaria U2) non consente di prevedere oggi quali di tali interventi si renderanno concretamente fattibili nel periodo 2011-2013 (validità del presente Programma Pluriennale d'Attuazione P.P.A). A riguardo l'Amministrazione Comunale ha valutato di limitare l'attuazione delle Zone di Trasformazione ZT alle sole aree elencate nella tabella sopra riportata, considerando che l'attuazione delle medesime nel tempo non pregiudicherà le strategie urbanistiche del nuovo Piano Strutturale Comunale P.S.C. Nell'attuazione degli interventi urbanistici-edilizi, ricompresi nelle Zone di trasformazione ZT, si prevede l'obbligo di ripartire la "capacità edificatoria" su tre periodi (da indicare nelle relative convenzioni attuative dei PUA):

- 1° Fase (dal 1° al 3° anno): utilizzo max. del 30% della SC e 30% della SCp all'interno del comparto o sub-comparto;
- 2° Fase (dal 4° al 6° anno): utilizzo max. del 30% della SC e 30% della SCp all'interno del comparto o sub-comparto;
- 3° Fase (dal 7° al 10° anno): utilizzo del restante 40% della SC e 40% della SCp all'interno del comparto o sub-comparto;

- Zone di nuovo insediamento ZNI. soggette a piano attuativo o a progetto unitario convenzionato (art.77-78 delle nta di P.R.G):

Tabella F: ambiti zone di nuovo insediamento ZNI

COMPARTO ATTUATIVO ZNI	SC Res (mq)	SCp Altri Usi (mq)	Ambiti Autorizzati e Stato attuazione (Res)	Residuo SC (mq)	Residuo SCp (mq)	Ambiti di Previsione PPA (2011-2013)
Zone di nuovo insediamento ZNI.2	2428	0	0%	2428	0	SI
Zone di nuovo insediamento ZNI.3	2220	0	0%	2220	0	SI
Zone di nuovo insediamento ZNI.4	935	0	0%	935	0	NO
Zone di nuovo insediamento ZNI.15	1960	0	0%	1960	0	NO
Zone di nuovo insediamento ZNI.17a	1500	0	0%	1500	0	SI
Zone di nuovo insediamento ZNI.17b	588	0	0%	588	0	NO
Zone di nuovo insediamento ZNI.18b	1440	200	0%	1440	200	SI
<b>TOTALE</b>				<b>7.588</b>	<b>200</b>	

L'Amministrazione ha deciso di limitare l'attuazione delle Zone di nuovo insediamento ZNI alle sole aree elencate nella tabella sopra riportata, considerando che l'attuazione delle medesime non pregiudicherà le strategie urbanistiche del nuovo Piano Strutturale Comunale PSC. Nell'attuazione degli interventi urbanistici-edilizi, ricompresi nelle Zone di nuovo insediamento ZNI, si prevede l'obbligo di ripartire la "capacità edificatoria" su due periodi (da indicare nelle relative convenzioni attuative dei PUA):

1° Fase (dal 1° al 3° anno): utilizzo max. del 50% della SC all'interno del comparto o sub-comparto;

2° Fase (dal 4° al 10° anno): utilizzo della SC residua presente all'interno del comparto o sub-comparto;

Le Zone di Trasformazione ZT. e le Zone di Nuovo Insediamento ZNI. non previste escluse dalla presente programmazione del P.P.A (periodo 2011-2013) saranno valutate nella pianificazione territoriale del nuovo Piano Strutturale Comunale P.S.C e relativa sua attuazione attraverso il prossimo Piano Operativo Comunale POC.

- Ambiti di recupero del patrimonio edilizio esistente soggettive a Piani di Recupero PdR, ai sensi dell' art.26 Legge Regionale n.47/78 smi e individuati ai sensi dell'art.27 della Legge n.457/78 smi. Si riportano gli ambiti:

Tabella G: ambiti piani di recupero PdR<sup>2</sup>

<b>Bogliani:</b>	Zona A1.: Via Canaletto
<b>Casalgrande Alto:</b>	Zona A1.: Via Statutaria-Via Liberazione
	Zona A2.: Castello
<b>Villalunga:</b>	Zona A2.: Via Canale (ambito Secchia)
<b>Dinazzano:</b>	Zona A2.: Zona Castello-Torre
	Zona A1: Via Statutaria
	Zona A2: Via Statutaria-Via Bellavista
<b>Salvaterra:</b>	Zona A1.: Castello
	Zona B4: Via Reverberi
<b>Veggia:</b>	Zona A1.: ex Macello Fiorini
	Zona B4: Via ex Statale

<sup>2</sup> Ambiti individuati in cartografia allegata al P.P.A 2011-2013 e P.R.G;

## **ISTITUZIONE DELLE NUOVE SEDI FARMACEUTICHE.**

La Regione Emilia Romagna con propria comunicazione del 30/03/2012 prot.n.PG/2012/82829, in merito alle prime indicazioni sull'attuazione dell'art.11 comma 2 del Decreto Legge n.1/2012 convertito dalla Legge n.27/2012, definisce gli aspetti metodologici e procedurali per la definizione dell'elenco delle *nuove sedi farmaceutiche* dei Comuni.

La programmazione degli esercizi farmaceutici ha l'obiettivo di prevedere una rete articolata di sedi che corrisponda in modo organico alle esigenze degli utenti. Nel merito, la "dotazione delle farmacie" costituisce lo strumento fondamentale predisposto per la dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio comunale nel quadro di un armonico e coordinato sistema di distribuzione dei medicinali, strettamente connesso e funzionale alla già evidenziata riserva di erogazione dei prodotti farmaceutici operata dalla legge a favore delle farmacie.

Le motivazioni sociali e giuridiche sorreggono la necessità che la "dotazione delle farmacie", ovvero la mappa delle sedi degli esercizi farmaceutici, venga riesaminata al fine di verificare e garantire la continua e perfetta aderenza dell'assetto farmaceutico alle esigenze degli assistiti, in relazione ai quali potrà ugualmente attivarsi un intervento di decentramento, attraverso lo spostamento delle sedi in rapporto alla nuova distribuzione della popolazione nell'ambito del territorio comunale.

L'elenco delle nuove sedi farmaceutiche tiene conto dell'andamento demografico della popolazione residente al 31 dicembre 2010 in ogni singolo Comune (ai sensi della Legge n.27/2012) e, secondo il criterio demografico della popolazione, il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente è computata, rispetto ai parametri numerici indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi.

La normativa vigente dispone che ogni Comune deve avere un elenco delle nuove sedi farmaceutiche evidenziando:

- la popolazione del Comune ed il numero delle farmacie esistenti;
- il numero identificativo, la descrizione analitica dei confini delimitanti la competenza territoriale di ciascuna delle sedi farmaceutiche e la tipologia delle farmacie (Privata Urbana o Privata Rurale).

La determinazione delle nuove sedi farmaceutiche, ovvero la ridefinizione di quelle esistenti, avviene attraverso il *criterio demografico*<sup>3</sup> stabilito preventivamente dalla legge, in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. Nell'adozione di tale principio demografico, oltre al rapporto farmacia/abitanti, va accertata la presenza dei seguenti requisiti:

---

<sup>3</sup> In riferimento all' articolo 11 Legge n.27/2012;

- la distanza tra ciascuna farmacia, che deve essere non inferiore a 200 metri (misurati tra soglia e soglia, secondo il percorso pedonale più breve);
- il grado di soddisfacimento della popolazione.

**Il rispetto dei predetti limiti va ricercato nella necessità di conciliare il rimarcato interesse pubblico ad una equilibrata distribuzione delle farmacie sul territorio con l'interesse privato del titolare di farmacia all'esercizio ottimale della propria attività imprenditoriale.**

La ripartizione del territorio comunale in sedi farmaceutiche ha, infatti, lo scopo di fissare il numero delle farmacie e di determinare l'ambito territoriale entro cui queste possono essere aperte ed eventualmente spostate.

Dalla ripartizione del territorio comunale in sedi farmaceutiche non deriva peraltro ai titolari di ciascuna farmacia alcun diritto in ordine al mantenimento dell'ambito territoriale della sede loro assegnata, che può essere ridelimitata in relazione al modificarsi delle effettive esigenze dell'assistenza farmaceutica locale.

In sede di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche in cui è suddiviso il territorio comunale, si può verificare il caso che, a causa dello spostamento di popolazione all'interno del comune verso zone di nuovo insediamento urbano, si determini uno squilibrio nel rapporto tra popolazione e sedi farmaceutiche. In presenza di tale evenienza, può essere disposto il trasferimento di una farmacia nella zona di nuovo insediamento abitativo, purché alla carenza così riscontrata corrisponda un esubero in altre aree del territorio comunale. Infatti il movimento della popolazione evidenzia un parallelo spostamento nella domanda del servizio farmaceutico ed è proprio in tale elemento oggettivo che va ricercata la motivazione del decentramento. Di fatto, il trasferimento non può essere ricondotto nelle motivazioni soltanto ad una migliore distribuzione delle sedi farmaceutiche, ma deve essere collegato ad una precisa evidenziazione delle modificate esigenze connesse all'erogazione dell'assistenza farmaceutica.

Le farmacie comunali vengono classificate, ai sensi della Legge n.221/1968, in due categorie:

- farmacie urbane, se istituite con il criterio demografico e (solo sussidiariamente) con quello topografico, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 3.300 abitanti;
- farmacie rurali, ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 3.300 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.

Le farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, possono fruire di un'indennità di residenza variabile con riferimento a scaglioni predeterminati di popolazione (ai sensi dell'art.2, legge n.221/1968). A seconda che le farmacie rurali fruiscono o meno di tale indennità, vengono ulteriormente suddivise in rurali e rurali sussidiate. Ai fini della



corresponsione di tale indennità, ai sensi della legge 5 marzo 1973, n. 40, si dovrà tenere conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia. La classificazione in urbane o rurali produce effetti diversi nei rapporti delle farmacie con il servizio sanitario nazionale.

La legge n.221/68, nel disciplinare le condizioni cui riferirsi per l'individuazione delle farmacie comunali, fa riferimento alle accezioni di "frazioni" e "centri abitati".

A causa della difficoltà interpretative connesse al significato da attribuire a tali locuzioni, si è via via accumulata nel tempo una notevole mole giurisprudenziale che ha fornito indirizzi ed indicazioni, che sembra opportuno ora riprendere in questa sede. Per "frazione" e "centro abitato" s'intende, di norma, un'entità territoriale la cui esistenza deriva dall'insediamento di un congruo nucleo di popolazione in una località staccata dagli altri centri abitati del comune, tale da costituire un agglomerato abitativo dotato di una propria autonomia e individualità.

Richiamato il Decreto Legge n.1/2012, così come convertito dalla Legge n.27/2012, all'art.11 comma 1, è intervenuto a modificare l'art.1, secondo e terzo comma, ha aggiunto l'art.1-bis ed ha modificato l'art.2 della Legge n.475/68 s.m.i, in particolare:

#### **Art. 1**

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo all'autorità competente per territorio. **Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso.**

*Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.*

*La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.*

*Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.*

*Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.*

*La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.*

#### **Art. 1-bis**

*1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di*

*Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:*

*a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;*

*b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri.*

## **Art. 2**

*1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in apporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.*

*2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.*

## **Art. 9.**

***La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:***

*a) in economia;*

*b) a mezzo di azienda speciale;*

*c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;*

*d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti (9).*

*Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.*

***Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio***

***dell'alternanza. Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.***

*Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo.*

*Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.*

#### **Art. 10**

*Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunci legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.*

***Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione. L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione. Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.***

*Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.*

*Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi, per farmacisti ospedalieri.*

*È in facoltà dell'amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'albo professionale e sempreché assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.*

La Provincia di Reggio Emilia con propria comunicazione dell'8/10/2010 prot.gen.n.13980, ha informato i Sindaci dei Comuni della provincia dell'approvazione della *“Pianta organica delle farmacie dei comuni della Provincia di Reggio Emilia – bienni 2003/2004 – 2005/2006”* (deliberazione di Consiglio Provinciale n.159 del 30/09/2010). Nel territorio comunale di Casalgrande si prevede la presente dotazione farmaceutica:

Ambito Territoriale	Nome Farmacia	Tipo Farmacia	Titolare	Indirizzo
<b>A</b>	Farmacia Carpanini - 35012014 (SEDE ESISTENTE)	Privata Urbana	Dott. Andrea Carpanini	BOGLIONI P.zza Martiri della Libertà n.15
<b>CONFINI AMBITO A:</b> Partendo da sud l'ambito confina con la ex SS 467 fino ad intersecare l'incrocio di Via Liberazione/Via A.Moro. Procedendo in direzione est riprende il percorso di Via Di Mezzo per allinearsi alla nuova strada Pedemontana e intersecare Via Ripa fino a Via Canale. Linea retta immaginaria direzione nord-est, che attraversa il Rio Canalazzo. Dall'incrocio tra Via Ripa e Via Canale, si raggiunge la strada SP n.51 con direzione Via Viottolo del Pino. Detta Via fino al fiume Secchia (confine est comunale). Dalla sponda sinistra del fiume Secchia (confine est con il comune di Sassuolo) si prosegue in direzione nord fino a Via Reverberi. Dall'incrocio di Via S.Lorenzo si prosegue (in direzione sud) fino all'incrocio di Via Bassa. Da questo punto, direzione ovest, line a retta immaginaria (che interseca Via I° Maggio) fino all'intersezione con la strada SP n.66 per Arceto (Via Reverberi). L'ambito a ovest segue poi confini comunali del Comune di Scandiano (Rio Peloso) fino all'intersezione della Via San Bartolomeo (Rio Riazzone). Proseguendo nella direzione sud-ovest lungo il confine del Comune di Scandiano (Rio Riazzone) l'ambito si chiude con l'intersezione con la strada ex SS n.467.				
<b>B</b>	Farmacia Altea - 35012081 (SEDE ESISTENTE)	Privata Rurale sussidiata	Dott.ssa C. Campo e Dott.ssa A Biacca	VEGGIA Via Radici n.30/b
<b>CONFINI AMBITO B:</b> Partendo da sud l'ambito, e in direzione ovest, confina con il Comune di Castellarano fino ad incontrare la Via Selciata. Detta Via incontra Via Statutaria per poi procedere in direzione nord su Via Volta fino all'intersezione con lo svincolo della strada Pedemontana. Il perimetro dell'ambito continua in direzione nord-ovest percorrendo la strada Pedemontana fino all'intersezione con Via Ripa e proseguendo fino a Via Canale. Linea retta immaginaria direzione nord-est, si procede attraversando il Rio Canalazzo. Dall'incrocio tra via Ripa e Via Canale, si raggiunge la strada SP n.51 con direzione Via Viottolo del Pino. Detta Via fino al fiume Secchia (confine est comunale). Dalla sponda sinistra del fiume Secchia (confine est con il Comune di Sassuolo) si prosegue in direzione sud (intersecando prima la strada Pedemontana poi la ex SS n.467) fino al confine comunale di Castellarano posto a sud. L'ambito B si chiude con l'intersezione del confine comunale di Castellarano e Via Selciata.				
<b>C</b>	Farmacia Salvaterra - 35012069 (SEDE ESISTENTE)	Privata Rurale sussidiata	Dott. Alberto Fontana	SALVATERRA Via Riverberi n.27/d
<b>CONFINI AMBITO C:</b> Confina con il Comuni di Sassuolo, Rubiera, Reggio Emilia e Scandiano fino ad incontrare la Via Reverberi (per Arceto): da questo punto linea retta immaginaria fino a raggiungere l'incrocio di Via Bassa con Via S.Lorenzo, Via Reverberi (per fiume Secchia, direzione est) fino ai confini comunali.				
<b>D</b>	SEDE n.4 - 35012098	Privata Urbana	-----	Frazione di Casalgrande Alto
<b>CONFINI AMBITO D:</b> Partendo da sud l'ambito confina con il Comune di Castellarano (Poggio Casa vecchia) fino ad incontrare via Colatore e proseguendo nella direzione sud-est si arriva ad intersecare la Via Selciata. Detta via interseca, in direzione nord, Via Statuaria la quale in direzione località Veggia, interseca Via SS 467. Si prosegue in direzione nord su Via Volta fino all'intersezione con lo svincolo della strada Pedemontana. Il perimetro dell'ambito continua in direzione nord-ovest percorrendo la strada Pedemontana (con intersezione di Via Ripa) fino a Via Di Mezzo. Detta via interseca Via A.Moro (incrocio con SS 467 e Via Liberazione) per procedere nella direzione ovest lungo la strada SS 467 fino al confine comunale con il comunale di Scandiano (Rio Riazzone). Seguendo il corso Rio Riazzonne nella direzione sud il confine si chiude con il confine comunale con il comune di Castellarano.				

In riferimento alla “*Pianta organica delle farmacie dei comuni della Provincia di Reggio Emilia – bienni 2003/2004 – 2005/2006 e 2007/2008*” e alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2 del Decreto Legge n.1/2012 (convertito dalla Legge n.27/2012) e agli assetti Regionali n.380/2000 “*Direttive di cui all’art.185 della LR n.3/99, emanate per l’esercizio delle funzioni delegate alle Province in materia di esercizi farmaceutici*”; l’Amministrazione Comunale con il presente documento di programmazione del servizio farmaceutico comunale redatto secondo i presenti criteri ordinatori:


- valutazione degli scenari urbanistici previsti nel Piano Regolatore Generale P.R.G vigente e nel Programma Pluriennale d’Attuazione P.P.A 2011-2013 (approvato con delibera Consiglio Comunale n.44/2011), in particolare sull’attuazione delle specifiche zone di trasformazione ZT.4, ZT.7, ZT.9, ZT.17 e zone di nuovo insediamento ZNI.2-3, ZNI.6-7 e ZNI.18 (in riferimento alla Tav. SD “Schema Direttore” del PRG vigente - scala 1:10.000)
- necessità di rafforzare la “centralità urbana” del Capoluogo attraverso una serie di interventi puntuali volti alla riqualificazione urbana;
- valorizzazione di alcune aree strategiche ricomprese nella Zona di Trasformazione ZT.2 del P.R.G vigente (riqualificazione urbana “progetto Neourbano” – concorso di idee 2009);
- necessità di abbinare il riscontrato interesse pubblico ad una equilibrata distribuzione delle farmacie sul territorio con l’interesse privato del titolare di farmacia all’esercizio ottimale della propria attività imprenditoriale;
- miglioramento della capillarità e qualità del servizio andando incontro alle esigenze e alle richieste di fruibilità del servizio stesso da parte del cittadino cliente/paziente;
- andamento demografico nell’ultimo quinquennio (2005-2010) della popolazione residente nelle varie frazioni comunali;
- popolazione residente nel territorio comunale al 31/12/2010 (pari a 18.875 abitanti);
- (Decreto Legge n.1/2012, convertito dalla Legge n.27/2012): il numero di autorizzazioni delle farmacie comunali nel rapporto di 1 ogni 3.300 abitanti (la popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso):

$$18.785/3.300 = n.5 \text{ farmacie “obbligatorie”}$$

[con residuo di 2.285 ab. > 1.650 ab. (50% di 3.300 ab.)] → n.1 farmacia “facoltativa”

- il mantenimento dei medesimi “ambiti territoriali” individuati nella *Pianta organica delle farmacie comunali 2004-2006 e 2007-2008* (con criterio topografico) dove collocare le nove sedi farmaceutiche comunali (ai sensi del D.L. n.1/2012 convertito dalla Legge n.27/2012);

**N.6 FARMACIE COMUNALI**  
**(di cui: n.4 esistenti, n.1 obbligatoria e n.1 facoltativa)**



A fronte di tutto ciò, l'Amministrazione Comunale in considerazione:

- dell'espletamento delle procedure straordinarie attese dall'art.11, commi 2-3-4-5-6-7 e 9, del Decreto Legge n.1/2012, come convertito dalla Legge n.27/2012, che prevedono l'individuazione da parte dei Comuni, sulla base dei dati ISTAT della popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei nuovi parametri del quorum di cui al "nuovo" art.1 della Legge n.475/68;
- dello svolgimento del concorso straordinario per soli titoli, per l'assegnazione delle sedi vacanti e di nuova istituzione, riservato in via esclusiva ai privati;
- del meccanismo della revisione del numero di farmacie spettanti a ciascun comune, da compiersi entro il mese di dicembre di ogni anno pari in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune pubblicate dall'ISTAT, di cui al "nuovo" comma 2 dell'art.2 della Legge n.475/68, che rientra nelle procedure "ordinarie" previste dall'art.9 della medesima Legge (consentendo la prelazione del Comune sulla metà delle sedi farmaceutiche che si rendono vacanti o, quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari, la prelazione dell'unità eccedente);
- dei criteri adottati per la definizione del *Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica* (art.11 del Decreto Legge n.1/2012, convertito dalla Legge n.27/2012);

PROPONE alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Reggio Emilia l'istituzione di una nuova sede farmaceutica (farmacia "obbligatoria" - AMBITO D Tipo farmacia: Privata Urbana) in particolare:

Elenco delle sedi farmaceutiche comunali:

(Tav.n.1: individuazione degli "ambiti territoriali" delle sedi farmaceutiche esistenti e in previsione situazione anno 2012 - scala 1:10.000)

Zona/Ambito Territoriale	Nome Farmacia	Indirizzo	Popolazione residente al 31/12/2010
<b>AMBITO A</b> Capoluogo Bolognoli (e parte Salvaterra)  <b>(N.1 FARMACIA)</b>	Farmacia Carpanini - 35012014 (SEDE ESISTENTE)  <u>Tipo farmacia: Privata Urbana</u>	BOGLIONI P.zza Martiri della Libertà n.15	<b>7.408</b>
<b>CONFINI AMBITO A:</b> Partendo da sud l'ambito confina con la ex SS 467 fino ad intersecare l'incrocio di Via Liberazione/Via A.Moro. Procedendo in direzione est riprende il percorso di Via Di Mezzo per allinearsi alla nuova strada Pedemontana e intersecare Via Ripa fino a Via Canale. Linea retta immaginaria direzione nord-est, che attraversa il Rio Canalazzo. Dall'incrocio tra Via Ripa e Via Canale, si raggiunge la strada SP n.51 con direzione Via Viottolo del Pino. Detta Via fino al fiume Secchia (confine est comunale). Dalla			

sponda sinistra del fiume Secchia (confine est con il comune di Sassuolo) si prosegue in direzione nord fino a Via Reverberi. Dall'incrocio di Via S.Lorenzo si prosegue (in direzione sud) fino all'incrocio di Via Bassa. Da questo punto, direzione ovest, line a retta immaginaria (che interseca Via I° Maggio) fino all'intersezione con la strada SP n.66 per Arceto (Via Reverberi). L'ambito a ovest segue poi confini comunali del Comune di Scandiano (Rio Peloso) fino all'intersezione della Via San Bartolomeo (Rio Riazzone). Proseguendo nella direzione sud-ovest lungo il confine del Comune di Scandiano (Rio Riazzone) l'ambito si chiude con l'intersezione con la strada ex SS n.467.			
<b>AMBITO B</b> Villalunga, Veggia (e parte Sant'Antonino)  (N.1 FARMACIA)	Farmacia Althea - 35012081 (SEDE ESISTENTE)  <u>Tipo farmacia: Privata Rurale</u>	VEGGIA Via Radici n.30/b	3.554
<b>CONFINI AMBITO B:</b> Partendo da sud l'ambito, e in direzione ovest, confina con il Comune di Castellarano fino ad incontrare la Via Selciata. Detta Via incontra Via Statutaria per poi procedere in direzione nord su Via Volta fino all'intersezione con lo svincolo della strada Pedemontana. Il perimetro dell'ambito continua in direzione nord-ovest percorrendo la strada Pedemontana fino all'intersezione con Via Ripa e proseguendo fino a Via Canale. Linea retta immaginaria direzione nord-est, si procede attraversando il Rio Canalazzo. Dall'incrocio tra via Ripa e Via Canale, si raggiunge la strada SP n.51 con direzione Via Viottolo del Pino. Detta Via fino al fiume Secchia (confine est comunale). Dalla sponda sinistra del fiume Secchia (confine est con il Comune di Sassuolo) si prosegue in direzione sud (intersecando prima la strada Pedemontana poi la ex SS n.467) fino al confine comunale di Castellarano posto a sud. L'ambito B si chiude con l'intersezione del confine comunale di Castellarano e Via Selciata.			
<b>AMBITO C</b> Salvaterra e San Donnino  (N.1 FARMACIA)	Farmacia Salvaterra - 35012069 (SEDE ESISTENTE)  <u>Tipo farmacia: Privata Rurale</u>	SALVATERRA Via Reverberi n.27/d	3.345
<b>CONFINI AMBITO C:</b> Confina con il Comuni di Sassuolo, Rubiera, Reggio Emilia e Scandiano fino ad incontrare la Via Reverberi (per Arceto): da questo punto linea retta immaginaria fino a raggiungere l'incrocio di Via Bassa con Via S.Lorenzo, Via Reverberi (per fiume Secchia, direzione est) fino ai confini comunali.			
<b>AMBITO D</b> Casalgrande Alto, Dinazzano e Sant'Antonino  (N.2 FARMACIE)	SEDE n.4 - 35012098 (SEDE ESISTENTE) <u>Tipo farmacia: Privata Urbana</u>  NUOVA SEDE n.1 Farmacia obbligatoria  <u>Tipo farmacia: Privata Urbana</u>	-----  -----	4.451
<b>CONFINI AMBITO D:</b> Partendo da sud l'ambito confina con il Comune di Castellarano (Poggio Casa vecchia) fino ad incontrare via Colatore e proseguendo nella direzione sud-est si arriva ad intersecare la Via Selciata. Detta via interseca, in direzione nord, Via Statuaria la quale in direzione località Veggia, interseca Via SS 467. Si prosegue in direzione nord su Via Volta fino all'intersezione con lo svincolo della strada Pedemontana. Il perimetro dell'ambito continua in direzione nord-ovest percorrendo la strada Pedemontana (con intersezione di Via Ripa) fino a Via Di Mezzo. Detta via interseca Via A.Moro (incrocio con SS 467 e Via Liberazione) per procedere nella direzione ovest lungo la strada SS 467 fino al confine comunale con il comunale di Scandiano (Rio Riazzone). Seguendo il corso Rio Riazzone nella direzione sud il confine si chiude con il confine comunale con il comune di Castellarano. <u>Localizzazione Sede n.4:</u> frazione di Casalgrande Alto (zona a ovest dell'ambito D) <u>Localizzazione nuova Sede (farmacia obbligatoria):</u> frazione Sant'Antonino (zona a est dell'ambito D)			
<p align="center"><b>DOTAZIONE FARMACIE ANNO 2012</b>  <b>N.5 FARMACIE COMUNALI</b>  <b>(di cui: n.4 esistenti + n.1 obbligatoria)</b></p> <p><b>L'Amministrazione Comunale in questa fase di "revisione straordinaria" non intende utilizzare i resti per istituire l'ulteriore sede farmaceutica "facoltativa", valutando l'opportunità, in occasione della prossima revisione del numero delle farmacie (ai sensi dell'art.2 Decreto Legge n.1/2012, convertito dalla Legge n.27/2012), di istituire una nuova sede con prelazione da parte del Comune (istituzione di eventuale sede farmaceutica pubblica).</b></p>			

**IN CONSIDERAZIONE:**

- a) del parere espresso in data 19/04/2012 prot.n.2012/38080 da parte dell'AUSL Dipartimento Farmaceutico di Reggio Emilia, in particolare:

*L'Azienda USL di Reggio Emilia, in base a quanto stabilito dall'art.11 lett. c) della legge 24/03/2012, n.27 che ha modificato l'art.2 della legge 2/04/1968, viste le motivazioni indicate dal comune di Casalgrande, esprime parere favorevole all'istituzione della nuova sede farmaceutica proposta e obbligatoria secondo il numero di abitanti residenti.*

*Sarà tuttavia compito dell'Amministrazione Comunale identificare alle Regione, con accuratezza la zona nella quale collocare la nuova farmacia, al fine di assicurare una adeguata distribuzione sul territorio delle due farmacie che verrebbero a trovarsi all'interno della zona D, come espresso nella relazione inviata allo scrivente servizio;*

- b) del parere espresso in data 19/04/2012 prot.n.201200221 da parte dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia. in particolare:

*In merito alla richiesta di osservazioni prot.2012-4877 del 16/04/2012, relativa alla proposta di revisione delle sedi farmaceutiche da voi formulate sulla base della popolazione residente al 31/12/2010 e in base alla Vostra relazione illustrativa, codesto Ordine riunito in Consiglio in data 18/04/2012 prende atto dell'individuazione delle zone farmaceutiche proposte ed esprime parere favorevole in considerazione dei parametri applicati e della nuova istituzione. Il Consiglio dell'Ordine invita altresì a valutare l'utilizzo dei resti, qualora consentano l'apertura di una ulteriore sede farmaceutica, in un'ottica volta a migliorare ulteriormente il servizio farmaceutico fermo restando il non comprometterne la stabilità e l'equità.*

L'Amministrazione Comunale controdeduce ai seguenti pareri prevedendo nello specifico:

<b>a) AUSL di Reggio Emilia:</b>	in riferimento ai criteri adottati e illustrati precedentemente relativamente al <i>Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica comunale</i> , l'Amministrazione Comunale localizza l'istituzione della farmacia "obbligatoria" nella frazione di Sant'Antonino (ambito D). Mentre per quanto riguarda la SEDE n.4, con n.35012098, si localizza la farmacia nella frazione di Casalgrande Alto (sempre interna all'ambito D).
<b>b) Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia:</b>	in merito alla valutazione dell'utilizzo dei "resti" per istituzione di un'ulteriore sede farmaceutica "facoltativa", l'Amministrazione Comunale ritiene che la proposta così formulata (n.5 farmacie comunali di cui: n.4 esistenti + n.1 obbligatoria) sia rispondente alle necessità del <i>Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica comunale</i> .



## **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

- Legge Crispi 22 dicembre 1888;
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie n.1265 del 27 luglio 1934;
- DL del Capo Provvisorio dello Stato n.233 del 1946 - requisiti iscrizione Ordine;
- Legge n.1378 dell'8 dicembre 1956 - disciplina esame di abilitazione;
- Legge n.296 del 13 marzo 1958 - istituzione Ministero della Sanità;
- Legge n.221 dell'8 marzo 1968 - classificazione farmacie;
- Legge n.475 del 2 aprile 1968 - Riforma Mariotti;
- DPR n.1275 del 21 agosto 1971 - norme sulla revisione della pianta organica;
- Legge n.833 del 23dicembre 1978 - Riforma sanitaria;
- Legge n.892 del 1984 - conseguimento idoneità;
- DL delegato n.258 dell'8 agosto 1991 - accoglimento dir. CEE n.85/432-433-584;
- Legge n.362 del 8 novembre 1991 - riordino del settore farmaceutico;
- Legge n.498 del 23 dicembre 1992 - forme di gestione delle farmacie comunali;
- DPCM n.298 del 30 marzo 1994 - disciplina norme concorsuali;
- Legge n.95 del 1995 - regolamento di attuazione della L. n.498/92;
- Decreto Legge n.1/2012 convertito dalla Legge n.27 del 20 marzo 2012;